



COMUNE DI CASALROMANO
AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

Allegato A) alla delibera di
C.C. n. 16 del 19/04/2018
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa G. Scibilia

Aggiornamento effettuato ai sensi dell'art. 44 (Oneri di urbanizzazione) della Legge Regionale n. 12/2005 e s. m. e i.

corrispondenza tra zone PRG e zone PGT				
PRG in vigore fino al 30/7/2014	PGT in vigore dal 31/7/2014	oneri	unità di misura	per nuova edificazione o demolizione con ricostruzione
RESIDENZIALE zone A	AC1 CENTRO STORICO	PRIMARI	€/mc	0,69
		SECONDARI	€/mc	1,54
		TOTALE	€/mc	2,23
RESIDENZIALE zone B	AC2 PERIFERIA ANTICA	PRIMARI	€/mc	0,81
		SECONDARI	€/mc	1,54
		TOTALE	€/mc	2,35
RESIDENZIALE zone C - E	AC3 PERIFERIA RECENTE AC4 MISTA (residenza) AREA AGRICOLA	PRIMARI	€/mc	1,24
		SECONDARI	€/mc	1,54
		TOTALE	€/mc	2,78
INDUSTRIALE ARTIGIANALE		PRIMARI	€/mq	4,45
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE D1 - D2 - D3	AC4 MISTA (artigianale) AC5 - AC6 PRODUTTIVA AC7 - AGROINDUSTRIALE	SECONDARI	€/mq	2,09
		SMALT. RIFIUTI	€/mq	1,68
		TOTALE	€/mq	8,22
		RICETTIVO - ALBERGHIERA		PRIMARI
		SECONDARI	€/mq	5,88
		TOTALE	€/mq	13,89
TERZIARIO DIREZIONALE COMMERCIALE		PRIMARI	€/mq	19,87
		SECONDARI	€/mq	4,96
		TOTALE	€/mq	24,83
BOXES PARCHEGGI AUTOSILOI		PRIMARI	€/a posto macchina	78,88
		SECONDARI	€/a posto macchina	19,84
		TOTALE	€/a posto macchina	98,72
ATTREZZATURE CULTURALI SANITARIE E ASSISTENZIALI		PRIMARI	€/mq	3,97
		SECONDARI	€/mq	1,00
		TOTALE	€/mq	4,97
ATTREZZATURE SPORTIVE		PRIMARI	€/mq	2,00
		SECONDARI	€/mq	0,50
		TOTALE	€/mq	2,50
ATTREZZATURE SPETTACOLO		PRIMARI	€/mq	5,96
		SECONDARI	€/mq	1,50
		TOTALE	€/mq	7,46

art. 44 (Oneri di urbanizzazione), comma 1 della Legge Regionale n. 12/2005 Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali

art. 44 (Oneri di urbanizzazione), comma 8 della Legge Regionale n. 12/2005 Per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:

a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 48, quando si tratti di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;

b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, quando si tratti di edifici con destinazione residenziale.

art. 44 (Oneri di urbanizzazione), comma 10 della Legge Regionale n. 12/2005 Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. (comma così modificato dall'art. 4, comma 6, Legge Reg. n. 31 del 2014)